

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 24 luglio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pescante, Pisanu, Piscitello, Polledri, Possa, Prestigiacomo, Rizzi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pescante, Pisanu, Piscitello, Polledri, Possa, Prestigiacomo, Rizzi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 23 luglio 2002 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

MARIO PEPE e PATRIA: « Norme sull'Istituto di studi politici "S. Pio V" di Roma » (3062).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 23 luglio 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1329. — « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 » (*approvato dal Senato*) (3061).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PATARINO e VILLANI MIGLIETTA: « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei rispettivi consigli, nonché di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore » (2996);

SAPONARA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul nuovo terrorismo » (3003) *Parere della Commissione II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).*

II Commissione (Giustizia):

PISAPIA: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di competenza sulle controversie concernenti il lavoro dei detenuti » (2896) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

COLA e ONNIS: « Modifiche all'articolo 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di competenza sulle autorizzazioni ai soggetti sottoposti alle misure di prevenzione » (3032) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione del *Memo-randum* d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998 » (2989) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VII e X.*

VI Commissione (Finanze):

GERMANÀ: « Modifica all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di credito d'imposta per nuove assunzioni » (2829) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

ONNIS ed altri: « Modifica all'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni » (2902) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIII.*

XIII Commissione (Agricoltura):

VASCON: « Disposizioni in materia di etichettatura e commercializzazione del latte fresco ad uso alimentare » (2835) *Parere delle Commissioni I, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

Sentenza n. 334 dell'8-12 luglio 2002 (doc. VII, n. 198) con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 (Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 37 e 38 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia;

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Sentenza n. 335 dell'8-12 luglio 2002 (doc. VII n. 199) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Torre Annunziata;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 336 dell'8-12 luglio 2002 (doc. VII, n. 200) con la quale:

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 612 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10, 24, 111 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Treviso;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 355 del 10-17 luglio 2002 (doc. VII, n. 204) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 8, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento all'articolo 41 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria;

alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

con lettera in data 16 luglio 2002, sentenza n. 346 dell'8-16 luglio 2002 (doc. VII, n. 201), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge regionale della Lombardia 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi), limitatamente alle parole « i cui rapporti

con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, e »;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Con lettera in data 17 luglio 2002 sentenza n. 353 del 10-17 luglio 2002 (doc. VII, n. 202), con la quale:

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede che siano aggregati al tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Con lettera in data 17 luglio 2002, sentenza n. 354 del 10-17 luglio 2002 (doc. VII, n. 203), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 688, secondo comma, del codice penale;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 12 luglio 2002, ha trasmesso — ad integrazione della decisione sul rendiconto generale dello Stato e conti allegati, relativi all'esercizio finanziario 2001 (doc. XIV, n. 2), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 27 giugno 2002 — il volume sull'affidabilità e regolarità della gestione (*auditing* finanziario) della relazione sul citato rendiconto.

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

**Trasmissione dal ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.**

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 1° luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413, la relazione sullo stato di attuazione delle leggi in materia di interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale, riferita all'anno 2001 (doc. XL, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 22 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, la prima relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 353 del 2000, recante legge-quadro in materia di incendi boschivi, per l'anno 2001 (doc. CLXXIX, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

**Trasmissione dal ministro del lavoro e
delle politiche sociali.**

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 23 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la relazione per l'anno 2001 — redatta dal nucleo di valutazione della spesa previdenziale — sugli aspetti economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla suddetta legge n. 335 del 1995, e avente ad oggetto, in particolare, gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio (doc. CXXXVII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1490 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 2002, N. 107, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO ALLE PROFESSIONI (APPROVATO DAL SENATO) (3030)

(A.C. 3030 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 12 marzo 2002, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, inge-

gnere e psicologo, per la sessione del 25 giugno 2002, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

2. Coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo degli assistenti sociali sono esonerati dalla seconda prova scritta prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, per gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo stesso, limitatamente agli esami di Stato indetti per l'anno 2002.

ART. 2.

1. Per l'anno accademico 2002-2003 le prove di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si svolgono con le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537.

ART. 3.

1. Fino al riordino della professione di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo:

a) per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, così come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali;

b) per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, nonché coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche.

2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1, lettere a) e b), hanno titolo anche coloro che sono in possesso di laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, per coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea e laurea specialistica di cui ai commi 1 e 2, non è richiesto il requisito del conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183.

ART. 4.

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3,

del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli organi degli ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2003, i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, sono prorogati nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3030 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di

Stato svolti secondo l'ordinamento previgente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell'albo, per il quale dichiarano di optare ».

All'articolo 3:

il comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Fino al riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di cui all'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, aggiunto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206, e per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e successive modificazioni, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, nonché coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche »;

al comma 2, sono soppresse le parole: « , lettere a) e b), »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. La durata dei periodi di pratica professionale per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1 è stabilita in tre anni ».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

(A.C. 3030 – Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2002 e per l'anno 2003 con le seguenti: entro l'anno 2005.

1. 6. Tocci, Grignaffini, Martella, Antonio Barbieri.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2002 e per l'anno 2003 con le seguenti: entro l'anno 2004.

1. 2. Zanella, Cento, Lion, Antonio Barbieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Accedono all'esame di Stato per l'albo degli ingegneri, settore dell'informazione (Sezione A), oltre a quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, i laureati in scienze dell'informazione ed i laureati in informatica. Fino al 31 dicembre 2002 sono sospese le riserve della professione di ingegnere dell'informazione per i possessori di laurea in scienze dell'informazione e di laurea in informatica.

1. 3. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Accedono all'esame di Stato per l'albo degli ingegneri, settore dell'informazione (Sezione A), oltre a quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, i laureati in scienze dell'informazione ed i laureati in informatica. Fino allo svolgimento della seconda sessione d'esame, che si terrà il 26 novembre 2002, ai sensi dell'articolo 7

dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 marzo 2002, sono sospese le riserve della professione di ingegnere dell'informazione per i possessori di laurea in scienze dell'informazione e di laurea in informatica.

***1. 1.** Bimbi, Colasio, Carra.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Accedono all'esame di Stato per l'albo degli ingegneri, settore dell'informazione (Sezione A), oltre a quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, i laureati in scienze dell'informazione ed i laureati in informatica. Fino allo svolgimento della seconda sessione d'esame, che si terrà il 26 novembre 2002, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 marzo 2002, sono sospese le riserve della professione di ingegnere dell'informazione per i possessori di laurea in scienze dell'informazione e di laurea in informatica.

***1. 7.** Magnolfi, Tocci, Grignaffini, Martella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È stabilita l'equipollenza tra la laurea in scienze dell'informazione e la laurea specialistica in informatica, classe 23S.

1. 4. Mantini, Buemi, Ruzzante.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Al fine di attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, è autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002. Allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un

fondo da ripartire fra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 01. Tocci, Martella, Grignaffini, Bimbi.

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il conseguimento del titolo di specializzazione determina l'ammissione alla prova orale dell'esame di Stato per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio.

2. 1. Mantini.

ART. 3.

Al comma 2, dopo la parola: laurea aggiungere le seguenti: o di diploma universitario.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: rilasciata con la seguente: rilasciati.

***3. 1.** Bulgarelli, Zanella, Cima.

Al comma 2, dopo la parola: laurea aggiungere le seguenti: o di diploma universitario.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: rilasciata con la seguente: rilasciati.

***3. 9.** Magnolfi, Grignaffini, Tocci, Martella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Lion.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale comporta l'istituzione di settori distinti tra i titolari di laurea triennale e i titolari di laurea specialistica quinquennale.

3. 7. Mantini.

Sopprimere il comma 3-bis.

3. 2. Bulgarelli, Pecoraro Scanio.

Al comma 3-bis, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni e sei mesi.

3. 3. Lion, Zanella, Cima.

Al comma 3-bis, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni e otto mesi.

3. 4. Cima, Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: , per i soli titolari di laurea triennale. Per i titolari di laurea specialistica che attestino la frequenza di *stage* professionali, compiuti durante il biennio di specializzazione con università, ordini professionali e altri enti, per un monte-ore annuale non inferiore a centoventi, non è richiesto il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato.

3. 8. Mantini.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: , ridotta a due anni per i laureati in giurisprudenza o in economia e commercio secondo l'ordinamento previgente

ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e a un anno per coloro che sono in possesso della laurea specialistica nelle classi 64/s e 84/s.

3. 10. Tocci, Grignaffini, Martella.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: , ridotta a diciotto mesi per coloro che sono in possesso della laurea specialistica nelle classi 64/s e 84/s.

3. 5. Zanella, Cento, Bulgarelli, Lion.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: , ridotta a due anni per i laureati in giurisprudenza o in economia e commercio secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. 6. Cima, Cento, Pecoraro Scanio.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 9. Tocci, Cima.

Al comma 1, dopo le parole: sono prorogati *aggiungere le seguenti:* , purché alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non abbiano già concluso le operazioni di votazione per il loro rinnovo,

4. 1. Cola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei consigli per i quali sono in corso le operazioni elettorali di rinnovo delle cariche, che dovranno essere riprese, previa adeguata pubblicità, nello stato di fatto in cui erano al momento della loro sospensione.

***4. 2.** Lo Presti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei consigli per i quali sono in corso le operazioni elettorali di rinnovo delle cariche, che dovranno essere riprese, previa adeguata pubblicità, nello stato di fatto in cui erano al momento della loro sospensione.

***4. 3.** Cento, Zanella, Bulgarelli, Cima.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei consigli per i quali sono in corso le operazioni elettorali di rinnovo delle cariche, che dovranno essere riprese, previa adeguata pubblicità, nello stato di fatto in cui erano al momento della loro sospensione.

***4. 4.** Stradiotto, Giachetti, Fistarol, Bimbi, Colasio, Pecoraro Scanio, Boato, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei consigli per i quali sono in corso le operazioni elettorali di rinnovo delle cariche, che dovranno essere riprese, previa adeguata pubblicità, nello stato di fatto in cui erano al momento della loro sospensione.

***4. 5.** Pisapia, Mascia, Titti De Simone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei consigli per i quali sono in corso le operazioni elettorali di rinnovo delle cariche, che dovranno essere riprese, previa adeguata pubblicità, nello stato di fatto in cui erano al momento della loro sospensione.

***4. 7.** D'Alia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei consigli per i quali sono in corso le operazioni elettorali di rinnovo delle cariche. In tali casi le operazioni elettorali devono essere riprese dalla fase in cui erano al momento della loro sospensione.

4. 6. Pisapia, Mascia, Titti De Simone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. La proroga di cui al comma 1 non si applica ai consigli per i quali sono in corso le operazioni elettorali di rinnovo delle cariche. Dette operazioni saranno riprese, previa adeguata pubblicità, nello stato di fatto in cui erano al momento della loro sospensione.

4. 8. Cento, Bulgarelli, Lion.

(A.C. 3030 – Sezione 4)

ARTICOLO AGGIUNTIVO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – 1. Al fine di attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, è autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002. Allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da ripartire fra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 01. Tocci, Martella, Grignaffini.

(A.C. 3030 – Sezione 5)**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI****NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3030 – Sezione 6)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 1. 01 Tocci, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3030 – Sezione 7)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che;

l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,

n. 328, secondo la circolare ministeriale del 28 maggio 2002, preclude ai dottori in scienze dell'informazione ed ai dottori informatici la possibilità di sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'albo di ingegneria settore dell'informazione – sezione A – e dà la possibilità di accesso ai futuri laureati specialisti della classe 23/S;

la laurea in scienze dell'informazione e la laurea in informatica hanno fornito nel tempo e con costanza profili e competenze professionali assolutamente comparabili a quelli previsti per le future lauree specialistiche e adeguati alle attività professionali previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

i dottori in scienze dell'informazione sono stati i primi realizzatori di *software* e sistemi informativi di alto livello del nostro Paese (essendo nata l'informatica in Italia nel 1969 con i corsi in scienze dell'informazione, mentre ingegneria è nata nel 1992), per realizzare i quali si sono sempre dovute utilizzare nozioni approfondite relative ad analisi, progettazione, direzione di risorse umane, gestione di risorse tecnologiche e collaudo, e pertanto sono specializzati in ambito informatico per titolo di studio conseguito e per esperienza professionale acquisita;

a tal fine occorre tener conto della recente modifica del titolo V della Costituzione, in seguito alla quale le professioni rientrano nel novero delle materie oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni e lo Stato non ha più in questa materia alcuna potestà regolamentare, cosicché eventuali modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, per quel che riguarda in particolare la disciplina delle attività professionali, devono essere contenute in una legge o in una fonte normativa di pari rango,

impegna il Governo:

ad intervenire urgentemente per affrontare e risolvere i problemi suesposti, d'intesa con università, ordini e associa-

zioni professionali, innovando le disposizioni relative all'accesso all'albo degli ingegneri, settore dell'informazione;

ad intervenire urgentemente su tutte le problematiche derivanti dalla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, con gli strumenti normativi imposti dal nuovo assetto costituzionale.

9/3030/1. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Magnolfi, Tocci, Mantini, Bimbi, Martella, Zanella, Cima, Buemi, Maura Cossutta, Bellillo, Panattoni, Ruzzante.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107;

premesso che l'articolo 4 del provvedimento in esame proroga nell'attuale composizione gli organi provinciali, regionali e nazionali di numerosi ordini professionali fino alla data di entrata in vigore del regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge n. 4 del 1999, con cui verranno definite le procedure elettorali ed il funzionamento degli organi in sede disciplinare;

tenuto conto delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 3 del 2002 al titolo V della Costituzione della Repubblica in materia di professioni;

considerato altresì che gli ordini ed i collegi interessati alla proroga sono quelli relativi alle professioni intellettuali di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo;

osservato, altresì, che per alcuni ordini e collegi professionali, al momento dell'emanazione del decreto-legge n. 107 del 2002, erano già in corso, a livello provinciale e regionale, le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali;

osservato, inoltre, che l'articolo 4 fissa al 30 giugno 2004 la data ultima di validità della composizione dei collegi;

considerato, altresì, che le operazioni elettorali in corso non sono state oggetto di contenzioso e pertanto devono considerarsi valide;

impegna il Governo

ad adottare, nel più breve tempo possibile, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli atti necessari al fine di garantire il rinnovo degli organi collegiali citati in premessa ed una adeguata rappresentatività dei laureati del nuovo ordinamento iscritti alle sezioni dei relativi albi.

9/3030/2. (*Ulteriore formulazione*) Cola, Palmieri, Bianchi Clerici, Antonio Pepe, Lo Presti, Lamorte.

La Camera,

premesso che:

l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, preclude ai dottori in scienze dell'informazione ed ai dottori informatici la possibilità di sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'albo di ingegneria settore dell'informazione — sezione A — e dà la possibilità di accesso ai futuri laureati specialisti della classe 23/S;

la laurea in scienze dell'informazione e la laurea in informatica sono considerate più difficilmente raggiungibili rispetto alle future lauree specialistiche, e alcuni consigli di corsi di laurea dichiarano che la preparazione fornita dalle vecchie lauree sia sostanzialmente equivalente a quella prevista per le future lauree specialistiche e adeguata alle attività professionali previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

i dottori in scienze dell'informazione sono stati i primi realizzatori di *software* e sistemi informativi di alto livello nel nostro Paese (essendo nata l'informatica in Italia nel 1969 con i corsi in scienze dell'informazione, mentre ingegneria è nata nel 1992) per realizzare i quali si sono sempre dovute utilizzare nozioni approfondite relative ad analisi, progettazione, direzione di risorse umane, gestione di risorse tecnologiche e collaudo, e pertanto sono specializzati in ambito informatico per titolo di studio conseguito e per esperienza professionale acquisita;

le norme relative alle attività spettanti agli ingegneri del settore dell'informazione contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 non mutano il quadro delle attribuzioni già spettanti agli ingegneri e pertanto non accrescono le relative riserve, cosicché i laureati in informatica e in scienze dell'informazione possono continuare liberamente a svolgere le attività fino ad oggi svolte;

a tal fine occorre tener conto della recente modifica del titolo V della Costituzione, in seguito alla quale le professioni rientrano nel novero delle materie oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni e lo Stato non ha più in questa materia alcuna potestà regolamentare, cosicché eventuali modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, per quel che riguarda in particolare la disciplina delle attività professionali, devono essere contenute in una legge o in una fonte normativa di pari rango;

impegna il Governo

ad intervenire con strumenti normativi idonei, anche alla luce del Titolo V della Costituzione, ad affrontare e risolvere tutte le problematiche dipendenti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, relative agli informatici, ingegneri, commercialisti, ragionieri e geometri.

9/3030/3. (Nuova formulazione) Migliori, Palmieri.

La Camera,

premessi che:

le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono attualmente regolate dal decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;

la formazione comune di avvocati, magistrati e notai rappresenta una risorsa importante per la collettività, che richiede la promozione della figura dello specializzando e l'incentivo al suo inserimento nella realtà professionale;

è fortemente sentita da parte degli specializzandi l'esigenza di dare maggiore valore al diploma biennale conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali che attualmente, ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, vale solo un anno di pratica forense, a fronte di 500 ore annue di lezioni teoriche e pratiche, verifiche intermedie su tutte le materie durante e a fine anno, esame finale per il conseguimento del diploma;

l'articolo 8 del citato decreto ministeriale n. 537 del 1999 recita: « Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi. A tale fine con delibera del consiglio direttivo è costituita apposita commissione composta di sette membri di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio »;

la sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1999 afferma che « il legislatore può stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato (sentenza n. 127 del 1985) quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica e sussistano apprezzabili ragioni che giustificano l'eccezione »;

impegna il Governo

a ripensare il valore da assegnare ai diplomi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, soprattutto al fine di evitare una diversa e minore considerazione rispetto al percorso parallelo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio.

9/3030/4. Lucidi, Bonito, Tocci.

La Camera,

vista la normativa vigente che dal 1992 recepisce la direttiva europea 84/53/CEE con la quale viene istituito il registro dei revisori dei conti;

preso atto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 recante norme relative alle professioni non contempla i dottori commercialisti ed i ragionieri e periti commerciali e che la delega conferita al Governo ai sensi della legge n. 4 del 2001 è da considerarsi non più valida;

tenuto conto che le evoluzioni normative introdotte dalla riforma del titolo V della Costituzione impongono un rapido intervento legislativo di riorganizzazione e semplificazione delle fonti normative;

atteso che il decreto legislativo n. 300 del 2001 recante norme di riorganizzazione del Governo conferisce al MIUR la competenza relativa all'accesso alle professioni ed al Ministero della giustizia la vigilanza sulle stesse;

preso atto che la normativa attualmente vigente prevede un tirocinio succes-

sivo al conseguimento del titolo di studio di due anni per i dottori commercialisti e di tre anni per i ragionieri e periti commerciali;

preso atto, altresì, che i laureati e i laureati specialistici nelle discipline economiche che svolgono il tirocinio formativo presso un professionista che sia anche revisore dei conti per un periodo triennale sono esentati per le prove di accesso al registro dei revisori;

ritenuto, quindi, di consentire ai giovani laureati e ai laureati specialistici di usufruire di questo vantaggio comprendendolo nel periodo di tirocinio *post lauream*;

considerato che dai principi ispiratori dell'articolo 3 del decreto-legge n. 107 del 2002 si evince l'intento del Governo di procedere quanto prima alla creazione di una professione economico-contabile unica che coinvolga tutti i professionisti del settore ferme restando le specifiche caratterizzazioni dei percorsi formativi;

impegna il Governo

a rivedere con urgenza tutta la normativa relativa all'accesso alle professioni, ivi compresa la ridefinizione dei percorsi formativi con particolare riguardo alla riduzione dei tirocini *post lauream* per i laureati specialistici nell'ambito delle professioni con particolare riferimento a quelle economiche, al fine di garantire un rapido ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

9/3030/5. (Nuova formulazione) Leo, Delmastro Delle Vedove, Ghiglia, Magnolfi, Ruggeri, Martini, Tocci.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Interventi volti a risolvere le difficoltà amministrative e gestionali dell'EIPLI nonché l'emergenza idrica nel Mezzogiorno)

MAZZONI e BRUSCO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia — E.I.P.L.I., gravato da una gestione commissariale pluriennale, vive da anni una situazione di grave difficoltà amministrativa, gestionale, finanziaria e tecnica che ne ha paralizzato l'attività, fino alla totale degenerazione: attualmente la situazione contabile e di cassa determina il blocco delle spese di funzionamento e degli stipendi dei dipendenti, dando luogo ad un'emergenza non più sostenibile;

il personale dell'ente ha dato legittimamente luogo a forme di protesta sempre più forti e vivaci, che potrebbero divenire rischiose, considerato che l'attività ad esso affidata concerne la gestione ed il presidio di impianti delicati, come dighe ed altre opere idrauliche;

la provincia di Avellino, pur non corresponsabilizzata nella gestione commissariale dell'ente, ha più volte sollecitato l'attuale commissario ad un impegno forte per il risanamento della situazione, ma in concreto nessun risultato è stato ottenuto da questa gestione commissariale, se non quello dell'aggravarsi della crisi;

l'articolo 13 del decreto-legge n. 138 del 2002 concede un finanziamento, che, seppure rappresenta un apprezzabile intervento, costituisce solo un primo passo

per la soluzione di quell'emergenza idrica, i cui aspetti sono, oltre che logistici (carenza materiale di una risorsa vitale), anche istituzionali, poiché per troppi anni gli enti del settore sono stati abbandonati a loro stessi;

la situazione è aggravata dalla coincidenza con l'emergenza idrica in atto anche in Campania, con accenti particolarmente drammatici in Irpinia, dove l'E.I.P.L.I. dovrebbe svolgere un ruolo di servizio significativo —:

se e quali provvedimenti il Governo intenda adottare per una soluzione non interlocutoria, ma definitiva, dello scottante tema dell'approvvigionamento idrico di queste aree del Mezzogiorno, che puntualmente si ripropone nella stagione estiva, e dell'incerta e disastrosa situazione dell'assetto istituzionale e del personale dipendente dell'ente preposto all'uso ed alla gestione della risorsa acqua. (3-01262)

(23 luglio 2002)

(Sezione 2 – Aiuti alle imprese di allevamento in provincia di Cuneo per procedere a misure di profilassi sui suini colpiti da malattia vescicolare)

TARDITI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

nella zona di Fossano, in provincia di Cuneo, i servizi veterinari hanno riscontrato un focolaio di malattia vescicolare dei suini ed hanno immediatamente applicato le disposizioni sanitarie previste dalla legislazione vigente;

i danni si palesano pesanti, come già indicato nella comunicazione-protocollo 8525 del 19 giugno 2002 della regione Piemonte, a firma dell'assessore regionale all'ambiente, agricoltura e qualità, Ugo Cavallera;

le misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini prevedono:

a) controlli sanitari, *test* ed altre indagini;

b) abbattimento del bestiame e relativo smaltimento;

c) oneri relativi al fermo aziendale, alla quarantena o ad altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti;

dette misure di profilassi, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato dell'Unione europea, sono oggetto di contributi da parte dello Stato e sono previste dall'articolo 52, comma 85, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) —:

come intenda operare il Ministro interrogato per poter soccorrere le imprese colpite dall'emergenza. (3-01265)

(23 luglio 2002)

(Sezione 3 – Interventi per la ristrutturazione e il potenziamento della rete ferroviaria nell'Italia meridionale)

PISICCHIO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

secondo l'istituto Tagliacarne, la dotazione ferroviaria meridionale si colloca tra il 60 ed il 70 per cento della media italiana, con picchi negativi in Puglia (71 per cento), Calabria (74 per cento) e Sicilia (64 per cento);

al tragico incidente di Rometta Mareca non può considerarsi estranea né la vetustà né la carenza di manutenzione delle strutture;

i tempi commerciali necessari alla percorrenza delle tratte più importanti, quali la Palermo-Messina, hanno il sapore e la cadenza di un percorso biblico: tre ore e trentacinque minuti per 232 chilometri —:

se il Ministro interrogato non ritenga di portare urgentemente a conoscenza del Parlamento dettagliati programmi relativi alla ristrutturazione, ai tempi di realizzazione ed al reperimento delle risorse per il potenziamento della rete ferroviaria nell'Italia meridionale, ed in particolare nella regione siciliana, e se, ove mai le risorse disponibili non fossero sufficienti, non ritenga di proporre l'attingimento da quelle previste per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, in considerazione del fatto che per la Sicilia e per l'Italia meridionale la possibilità di disporre di una rete ferroviaria degna di questo nome va considerata una priorità assoluta. (3-01263)

(23 luglio 2002)

(Sezione 4 – Lavori di manutenzione relativi alla tratta ferroviaria Palermo-Messina e programmi in ordine alla sicurezza della rete ferroviaria italiana)

CÈ, GIBELLI, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, BRICOLO, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FONTANINI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la linea ferroviaria Palermo-Messina presenta un grave stato di arretratezza, in

quanto, su 230 chilometri di rete, solo 80 sono a doppio binario;

in riferimento al recente disastro ferroviario sono state avviate tre inchieste per far luce su quanto accaduto e per individuare gli eventuali responsabili;

la tratta accidentata è stata interessata recentemente da lavori di manutenzione, che, a differenza di quanto sostenuto dall'amministratore delle Ferrovie dello Stato, non sembrerebbero ancora essere stati conclusi;

ad oggi, le indagini sembrerebbero escludere l'errore umano, in quanto sul luogo del disastro sarebbero stati rinvenuti perni e bulloni in ferro, che dovrebbero tenere ferme le rotaie, svitati ed allentati ed in alcuni punti addirittura mancanti —:

quali siano le iniziative che si intendono avviare, o che sono state già avviate, per accertare le responsabilità della società Trenitalia e della società Rete ferroviaria italiana in riferimento ai lavori di manutenzione sulla tratta Palermo-Messina e, più in generale, ai programmi di manutenzione e sicurezza della rete ferroviaria italiana. (3-01264)

(23 luglio 2002)

(Sezione 5 – Iniziative a tutela dei risparmiatori italiani a seguito della crisi finanziaria in Argentina)

BANTI. — *Al Ministro per gli italiani nel mondo.* — Per sapere — premesso che:

la gravissima crisi economica che da molti mesi travaglia l'Argentina sta provocando effetti disastrosi sulle condizioni di vita e di lavoro di milioni di persone, tra le quali moltissimi sono gli emigrati italiani: stime attendibili riferiscono che sono circa dodici milioni gli argentini di origine italiana che vivono attualmente sotto il livello di povertà;

tra i motivi non secondari di tale drammatica situazione vi è il fatto che sono tuttora congelate presso gli sportelli di diversi istituti bancari, tra i quali (ma non solo) la Banca nazionale del lavoro — istituto pagatore delle pensioni italiane in Argentina —, somme complessive per oltre mezzo miliardo di dollari, la cui indisponibilità sta provocando contraccolpi pesantissimi sulla vita delle persone interessate e sull'attività di una miriade di piccole e piccolissime imprese facenti capo a lavoratori italiani;

la questione, a parte i risvolti legali delle cause promosse a tutela dei piccoli risparmiatori, non sembra poter essere risolta con il semplice ricorso alle regole attuali del mercato, essendo invece indispensabile un'azione incisiva da parte delle autorità governative italiane —:

quali iniziative il Governo abbia avviato ed ancora intenda avviare per venire incontro, con iniziative specifiche ed efficaci, non differite nel tempo, ai propri doveri, che sono anche i doveri di tutta la nazione italiana, nei confronti dei connazionali che vivono ed operano in Argentina. (3-01266)

(23 luglio 2002)

(Sezione 6 – Mancata immissione in ruolo dei docenti e del personale ATA nella scuola italiana)

CAPITELLI, CARLI, CHIAROMONTE, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, LOLLI, MARTELLA, SASSO, TOCCI, INNOCENTI e RUZZANTE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il Governo non ha autorizzato entro il 31 luglio 2002, come previsto dalla legge del 20 agosto 2001, n. 333, alcuna immissione in ruolo dei docenti e del personale Ata dal 1° settembre 2002;

questo non era mai avvenuto nella scuola italiana;

questa scelta penalizza: *a)* gli studenti, in quanto non è garantita la continuità dell'attività didattica nelle classi; *b)* i docenti ed il personale Ata, in quanto non ci saranno assunti in ruolo per l'anno scolastico 2002-2003 tra i numerosi docenti abilitati presenti nelle graduatorie permanenti, a fronte di 80.000 posti vacanti; *c)* la qualità della scuola, che andrà incontro ad una situazione di incertezza e di instabilità, in quanto nei prossimi anni si tornerà al « carosello di insegnanti » e si alimenterà a dismisura il precariato —:

come intenda gestire questa grave situazione. (3-01267)

(23 luglio 2002)

(Sezione 7 – Iniziative per rilanciare le politiche di sviluppo della imprenditorialità e della occupazione nel Mezzogiorno)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO,

VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto legislativo n. 185 del 2000 è stata affidata a Sviluppo Italia la gestione delle forme di incentivazione che fanno riferimento alle leggi n. 236 del 1993, n. 95 del 1995, n. 608 del 1996, n. 137 del 1997 e n. 448 del 1998, distinguendosi le forme di « autoimprenditorialità », di cui al titolo I, da quelle di « autoimpiego » (tra cui il noto « prestito d'onore », previsto dalla legge n. 608 del 1996), di cui al successivo titolo II;

le iniziative imprenditoriali promosse nell'ambito del titolo I, sulla scorta di tali forme di incentivazioni, sono molteplici e per una cospicua parte di tali progetti si è già faticosamente pervenuti al superamento della fase F1 (di cosiddetta. prima valutazione) ed F2 (di cosiddetta progettazione esecutiva), per il cui superamento è sovente richiesto ai giovani imprenditori di procedere obbligatoriamente ai primi investimenti;

per tali ragioni, numerose imprese hanno già avviato i programmi di spesa con proprie risorse ed affidamenti bancari;

alla fine di tale fase occorre, quindi, unicamente che Sviluppo Italia proceda a far fronte agli impegni assunti, in conseguenza degli investimenti già effettuati dai neo imprenditori;

allo stato, di contro, si assiste al reiterato rinvio della firma dei contratti di finanziamento, senza alcuna indicazione circa i tempi e le modalità di risoluzioni delle pregettualità pendenti, e ciò, pare, in ragione degli eccessivi impegni assunti da Sviluppo Italia;

da ciò il congelamento delle incentivazioni per tutte le forme di autoimprenditorialità, con il blocco di oltre 50 importanti progetti ed il conseguente mancato avvio al lavoro di oltre mille persone —:

se non ritenga di intervenire doverosamente per valutare separatamente il

fabbisogno per i progetti che rispondono al titolo I del decreto legislativo n.185 del 2000, atteso che per soddisfare lo stesso basterebbe un impegno di soli 150 miliardi di vecchie lire, agendo energicamente per limitare i danni causati dalla fallimentare gestione di Sviluppo Italia, operata dal Centrosinistra, e se non ritenga di intervenire per adottare iniziative urgenti, a fronte della grave denunciata situazione, per rilanciare le politiche di sviluppo ed occupazione del Mezzogiorno, che il citato decreto ha inteso promuovere, ed al fine di non incrinare il delicato ed importante rapporto fiduciario che i giovani imprenditori hanno instaurato con lo Stato, riponendo in esso aspettative e speranze, che non possono essere banalmente disattese per la mera incapacità dimostrata dalle vecchie logiche di gestione del Centrosinistra insite in Sviluppo Italia.

(3-01268)

(23 luglio 2002)

(Sezione 8 – Incidente avvenuto presso la costa albanese)

DEIANA e RUSSO SPENA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la scorsa notte, a soli 400 metri dalla costa albanese, una motovedetta della

guardia di finanza ha speronato un gommoni con 33 albanesi a bordo: il grave bilancio è stato di due morti e decine di feriti;

il comandante della guardia di finanza di stanza a Durazzo ha dichiarato che è stato un incidente e che « non è stato usato il pugno di ferro »;

quello che è accaduto appare come una prova generale di quanto accadrà a breve, quando, in base alla legge Bossi-Fini, anche la marina militare potrà essere impegnata in Adriatico, e non solo, per impedire che gli extracomunitari raggiungano il nostro Paese;

questo episodio richiama alla mente quello che avvenne nel canale di Otranto il 28 marzo 1997, quando, nella collisione tra la motovedetta della guardia di finanza Sibilla e la Kater I Rades, morirono 120 persone che tentavano di raggiungere l'Italia —:

quali disposizioni siano state date ai militari e come intenda intervenire, operativamente, per emanare regole di ingaggio che garantiscano il massimo della sicurezza possibile, sia per i militari della guardia di finanza che per le persone trasportate dai gommoni. (3-01269)

(23 luglio 2002)